



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

*Roma,*

Agli Assessorati all'Agricoltura delle  
Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente  
sull'Agricoltura Biologica  
LORO SEDI

DISR V  
ICQRF  
VICO I  
PREF III  
SEDE

Ministero della Salute  
SEDE

ACCREDIA  
Via Tonale, 26  
20125 - Milano

Organismi di Controllo  
LORO SEDI

**Oggetto:** Comitato Produzione Biologica (COP) tenutosi a Bruxelles in data 17 e 18 aprile 2018.  
./.

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti di maggior rilievo discussi nel corso del Comitato in oggetto.

**1) Ingredienti non biologici**

La Commissione (COM) ha condiviso con le delegazioni le ulteriori osservazioni presentate dagli Stati membri (SM) in relazione all'aggiornamento dell'allegato IX del Reg. (CE) n. 889/08 (Allegato 1 *a* e *b*), relativo all'elenco degli ingredienti non biologici ammessi in agricoltura biologica.

Nel corso della discussione è emerso che, sebbene la maggior parte degli SM, tra cui l'Italia, propenda per una riduzione significativa della lista degli ingredienti suddetti, alcuni SM richiedono, invece, l'inserimento di nuovi ingredienti.

La COM, al fine di creare - mediante procedura trasparente - una lista di ingredienti ristretta si è impegnata a:

- comunicare agli SM gli ingredienti non biologici che possono essere stralciati dall'allegato IX, in quanto non vi è contrasto tra gli stessi ;

- predisporre uno schema di dossier (da condividere con gli SM al prossimo COP di giugno), da utilizzare per mantenere o aggiungere un ingrediente alla lista dell'allegato IX.

## 2) **Baby food**

La COM, di concerto con la DG SANTE, ha chiarito la situazione relativa alla certificabilità dei 'baby food' (Allegato 2).

La questione è complessa attesi i vari contrasti interpretativi in merito alle previsioni della normativa orizzontale (Reg. CE 609/13, Dir. 2006/141/CE; Reg. Delegato (UE) 2016/127 che si applica per la quasi totalità dal 22.02.20 e abroga la Dir. 2006/141/CE; la Dir. 2006/125/CE, attualmente in fase di revisione, Reg. (UE) 2017/2158). Inoltre, l'interpretazione restrittiva fornita dalla COM (Nota ARES (2016) 7232896) sul Reg. CE 889/08 diverge da quanto previsto a tal proposito dal nuovo regolamento.

In particolare, ai sensi del punto 2.2.2 (f) (i) e (ii), parte IV dell'allegato II del nuovo regolamento, si potranno certificare i seguenti prodotti:

- formule per lattanti e formule di proseguimento (destinati a bambini sino a 12 mesi di età)
- alimenti a base di cereali e altri alimenti per l'infanzia (destinati a bambini sino a 36 mesi di età).

La suddetta disposizione sarà anticipata ed introdotta nell'attuale normativa con la proposta di "back log" in discussione.

Resta ancora da chiarire la situazione relativa ai cosiddetti 'latti di crescita', attualmente esclusi dal campo di applicazione del Reg. 609/13 e della Direttiva 2006/125/CE.

La Commissione chiarirà la questione fornendo una risposta scritta ai vari quesiti sollevati dagli SM.

In particolare la COM dovrà indicare se i latti di crescita possono rientrare tra i prodotti di cui al punto 2.2.2 (f)(i), parte IV, allegato II; in tal caso potrebbero essere certificati soltanto nell'ipotesi in cui l'aggiunta di sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e micronutrienti, sia obbligatoriamente prevista da disposizioni del diritto dell'Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell'Unione.

## 3) **Back-log – Aggiornamento del Reg. (CE) n. 889/2008**

La COM ha illustrato le proposte di modifica presentate dagli SM (Allegato 3).

Nel corso della discussione è emersa la necessità di inserire un considerando volto a motivare l'emendamento che impone agli SM di ricorrere alla segnalazione OFIS qualora rilevino una non conformità su prodotti provenienti dal proprio territorio commercializzati in altri SM.

Il nuovo testo sarà a breve condiviso con gli SM.

La COM ha comunicato che la votazione di tale proposta di Regolamento dovrebbe avvenire a metà luglio p.v.

## 4) **Revisione della legislazione europea in materia di agricoltura biologica**

La COM ha illustrato le osservazioni presentate dagli SM relative agli atti delegati e atti esecutivi per le 'Norme di produzione' della nuova regolamentazione.

Si allega la relativa presentazione della Commissione (Allegato 4).

**5) Revisione della legislazione europea in materia di agricoltura biologica: discussione tecnica sulle regole per la produzione di pollastrelle**

La COM intende intraprendere al più presto la discussione tecnica relativa all'implementazione delle norme di produzione per le pollastrelle. Pertanto, ha condiviso con le delegazioni le procedure da adottare (Allegato 5). Le proposte degli SM sugli aspetti tecnici da integrare nell'atto di esecuzione saranno valutate al prossimo COP.

**6) Varie**

*Regolamento sui Controlli Ufficiali e l'attuale normativa sul biologico*

La COM si esprimerà per iscritto su alcuni chiarimenti richiesti dagli SM relativamente alla coerenza della normativa sul biologico rispetto al Reg. 625/17 (regolamento sui controlli ufficiali), che sarà attuativo nell'anno 2019. La COM ha chiarito che l'attuazione del regolamento sui controlli ufficiali non inficerà la delega agli organismi di controllo delle azioni da intraprendere in caso di accertata non conformità (art. 31 (3) del Reg. 625/17).

Il punto relativo all'allevamento biologico dei molluschi, a causa dell'indisponibilità dei rappresentanti della DG mare, verrà discusso nel prossimo COP di giugno.

**7) EGTOP**

La Commissione ha aggiornato ed illustrato un elenco (Allegato 6) delle richieste di emendamento degli allegati tecnici poste all'attenzione di EGTOP.

**8) Elenco delle misure in caso di irregolarità e infrazioni**

La COM sta valutando gli Elenchi delle misure in casi di irregolarità e infrazioni predisposte dagli SM ai sensi dell'art. 92 quinquies del Reg. CE 889/08, al fine di armonizzare tali disposizioni. La COM illustrerà il risultato di tale lavoro nel corso dei prossimi COP.

**9) Regime di importazione**

La COM ha descritto alcune modifiche da apportare al Reg. 1235/08 (Allegato 7 a e b).

Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono invitati a trasmettere allo scrivente ufficio eventuali commenti ed osservazioni sui vari punti trattati dalla presente nota entro il 15 maggio p.v.

Il Direttore Generale  
Francesco Saverio Abate  
*Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.*